

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE IMMIGRAZIONE**

Proc. n. 6283-3 / 2021 RG

Il Giudice

Esaminata

La nota di trasmissione del Questore di Brindisi

Cat. A. 11/2021 Imm. del 14.12.2021 depositata in Cancelleria il 14.12.2021

con cui è stata chiesta la

CONVALIDA

del decreto del 14.12.2021 del Questore di Brindisi di proroga del trattenimento presso il centro di permanenza di Brindisi "Restinco" nei confronti del cittadino straniero

_____ nato in Tunisia il _____

RITENUTA

La propria competenza per territorio;

ESAMINATI

gli atti allegati;

sentito l'interessato alla presenza del difensore di fiducia avv. Mara Bottone e dell'interprete sig. Haytam Haddadin,

OSSERVA QUANTO SEGUE

E' emerso nel corso dell'udienza e in base ai documenti posti all'attenzione del Tribunale che:

- E' stato emesso nei confronti di _____ decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Restinco in data 27.07.2021 dal Questore di Crotone;
- Tale trattenimento è stato successivamente prorogato e l'ultima proroga scade il 19.12.2021;
- Il _____ ha avanzato domanda di protezione internazionale;
- Tale domanda è stata rigettata;
- Il _____ ha proposto ricorso avverso il diniego ricevuto dalla Commissione per il Riconoscimento della protezione internazionale di Lecce ed il procedimento è pendente;
- In detto procedimento, il Tribunale non ha ritenuto di sospendere il provvedimento oggetto di gravame.

PDF Eraser Free

Ebbene l'art. 6 del D. L.vo 142/2015 prevede che:

... 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

Come già indicato il “provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis” (che è poi quello del Tribunale di Lecce sulla richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato), è già stato emesso ed ha rigettato la richiesta di sospensiva. In tale situazione:

- Non sussiste la prima condizione per cui protrarre il trattenimento (l'attesa del provvedimento sulla sospensiva richiesta nel giudizio di impugnazione del diniego della protezione internazionale);
- Ma non sussiste neanche la seconda condizione prevista dall'art. 6 comma 7 del D. L.vo 142/2015 (cioè la possibilità che il cittadino straniero sia autorizzato a rimanere nel “territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”).

Quindi indipendentemente dal fatto che la posizione del richiedente sul Territorio Nazionale sia oggi irregolare, lo stesso non può essere trattenuto in un C.P.R. solo perché è in corso un procedimento giudiziario di gravame avverso il diniego ricevuto sulla sua domanda di protezione internazionale, allorché lo stesso Tribunale adito ha già negato la sospensiva del provvedimento impugnato.

Né al Tribunale è stata chiesta convalida del decreto di proroga del trattenimento del Questore di Brindisi, per altra motivazione.

Per tali motivi, non dovrà essere convalidato il decreto di proroga del trattenimento. La soluzione che precede, assorbe e rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione alla convalida, sollevati dalla difesa.

Rimane la denuncia presentata dal difensore in udienza, rispetto a determinati reati che sarebbero stati consumati ai danni del cittadino straniero e ad opera dell'Equipe medica del Presidio medico costituito presso il C.P.R. di Restinco. In proposito il difensore ha sostenuto che (di seguito è trascritto parte del verbale di udienza):

“..Il difensore afferma che il richiedente ha presentato episodi di grave disagio psicologico per i quali è molto preoccupato. Sostiene di aver richiesto

PDF Eraser Free

documentazione medica al C.P.R. senza che le sia stata inviata; nel fascicolo della Questura non vi è traccia né della dichiarazione di compatibilità della situazione di salute con il trattenimento né delle visite mediche periodiche che sono a carico del medico in servizio presso il C.P.R. Il riferimento è al fascicolo trasmesso al Tribunale con la richiesta di proroga del trattenimento. Il difensore chiede al I
se gli siano stati forniti vestiti nel C.P.R. ed il cittadino straniero risponde di no. Il afferma che circa due mesi fa ha chiesto al medico del Presidio Ospedaliero di poter andare in Ospedale per una visita cardiologica; detto medico gli avrebbe raccomandato di attendere ma l'istanza formulata non ha avuto alcun seguito fino alla data odierna. Lo stesso medico gli ha fornito dei medicinali per lo stomaco ma non altro.

Il difensore ritiene che da quanto riferito da emerge come il medico del Presidio Ospedaliero presso il C.P.R. ha prescritto dei medicinali senza aver visitato il paziente. Il cittadino straniero ha già una posizione fisica e psichica di stress riconducibile al viaggio in mare; poi si tratta di soggetto che si trova ristretto in un C.P.R. e lo Stato non si sta preoccupando di effettuare neanche una visita medica. Chiede che tali fatti siano denunciati alla Procura della Repubblica. In base all'art. 1 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo lo Stato italiano ha la responsabilità sulle persone che trattiene. Si è in presenza di omissione di atti d'ufficio perché il medico del Presidio Ospedaliero del C.P.R. di Brindisi, non ha effettuato le visite mediche che avrebbe dovuto effettuare a tutela della salute del trattenuto.

Il difensore rileva altresì che non sarebbe stato proposto al di fare il vaccino per il Covid – 19.”

Orbene non spetta al Tribunale valutare la sussistenza di reati. Il Tribunale nel corso dell'udienza di convalida della proroga del trattenimento, ha interpellato un medico del Presidio medico costituito presso il C.P.R. di Restinco, solo per quanto era necessario per la decisione da rendere sulla richiesta di proroga del trattenimento. Come Pubblico Ufficiale che riceve però una notizia di reato, il Tribunale ha gli obblighi di cui all'art. 331 c.p.p. Dovrà pertanto trasmettere la notizia di reato ricevuta, al Pubblico Ministero.

P.Q.M.

NON CONVALIDA

il decreto di proroga del trattenimento del 14.12.2021 del Questore di Brindisi, emesso nei confronti di

nato in

Lo stesso nato in dovrà esser rimesso in libertà se non trattenuto per altro titolo.

DISPONE

Trasmettersi al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica costituita presso il Tribunale di Brindisi: copia del verbale dell'udienza del 16.12.2021 unitamente a copia del presente provvedimento;

DISPONE

PDF Eraser Free

che del presente provvedimento, tradotto nella lingua conosciuta dal medesimo, o in una delle tre lingue spagnolo, inglese, francese, sia data contestuale comunicazione alla persona interessata ed al suo difensore

p.p.v. _____

AVVERTE

L'interessato che avverso il presente provvedimento di convalida è proponibile ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione.

Si comunichi a cura della Cancelleria al Questore di Brindisi anche per la notifica al sig.

Lecce 16.12.2021.

Il Giudice
avv. Michele Guarini